



REGIONE LAZIO

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI**  
Viale Matteucci n. 9 - 02100 RIETI - Tel. 0746 2781  
Codice Fiscale e Partita IVA 00821180577



**ACCORDO PER L'EROGAZIONE DA PARTE DELLE FARMACIE DI ATTIVITÀ DI  
PRENOTAZIONE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA  
AMBULATORIALE, PAGAMENTO DELLE RELATIVE QUOTE DI  
PARTECIPAZIONE ALLA SPESA A CARICO DEL CITTADINO.**

**TRA**

**L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI** rappresentata dal Direttore Generale  
Dr. Rodolfo Gianani

**LA FEDERFARMA RIETI** rappresentata dal Presidente Dr. Pierluigi Cortellini

**PREMESSO**

Che in data 21 Gennaio 2011 è stato stipulato un protocollo d'intesa per l'attuazione  
in via sperimentale dei servizi previsti dal D.Lgs. 153 del 03/10/2009,  
recepito con deliberazione n. 57/D.G. del 28/01/2011;

Che l'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 153 del 03/10/2009 prevede, al comma 2  
lettera f), la effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti  
possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le  
strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e provvedere al pagamento delle  
relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino;

Che l'attivazione di un servizio integrato di prenotazione delle prestazioni  
specialistiche, nelle farmacie della provincia di Rieti, dislocate anche nei centri più  
remoti della provincia, renderebbe un ulteriore beneficio sia ai cittadini, che  
eviterebbero spostamenti per raggiungere i centri di prenotazione, che all'Azienda USL  
di Rieti, consentendo lo snellimento delle operazioni agli sportelli di prenotazione;

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**ART. 1  
OGGETTO**

Istituzione di un servizio di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica  
ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate con il  
pagamento delle quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino.

Il servizio verrà garantito esclusivamente per le prestazioni prescritte su ricettario del Servizio sanitario nazionale ed in orario di apertura al pubblico.

Sono esclusi dal servizio suddetto:

- a) gli esami di laboratorio ad accesso diretto;
- b) le urgenze di primo e secondo livello;
- c) le prestazioni per cui sia chiaramente indicata, sull'applicazione collegata al sistema CUP, una diversa modalità di prenotazione.

L'offerta di tale servizio è resa agli utenti residenti nel territorio della ASL - Distretti Sanitari 1- 2 - 3 - 4 - 5;

Le farmacie che intendono aderire a tale servizio né faranno richiesta alla AUSL tramite Federfarma Rieti entro quindici giorni dalla presa d'atto del presente accordo.

## ART. 2 MODALITA' DI ESECUZIONE

1. Le farmacie effettueranno le prenotazioni di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale tramite l'applicativo in uso presso il servizio CUP aziendale della AUSL di Rieti.

La procedura di prenotazione avverrà previa:

- informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e acquisizione del relativo consenso al trattamento dei dati
- presentazione di prescrizione medica e tessera sanitaria.

2. La AUSL di Rieti provvederà a:

- a) installare presso le singole farmacie che aderiscono all'accordo l'applicativo di prenotazione /pagamento ticket CUP utilizzabile per via telematica, per le esclusive finalità di fornitura del servizio di cui all'oggetto del presente accordo, secondo la tempistica e le modalità di cui all'allegato n.1;
- b) formare gli operatori, che utilizzeranno l'applicativo aziendale, per l'attività di prenotazione/pagamento ticket organizzando a tal fine apposite sessioni, secondo la tempistica e le modalità di cui all'allegato n.2;
- c) fornire un servizio di Help Desk durante l'attività di servizio della segreteria aziendale;
- d) fornire al farmacista, titolare della farmacia o al direttore responsabile della farmacia, l'indicazione delle tipologie di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale disponibili per la prenotazione da parte dell'utenza che il farmacista avrà l'obbligo di esporre in modo chiaro e leggibile;
- e) fornire al farmacista titolare della farmacia o al direttore responsabile della farmacia l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, per l'acquisizione del consenso al trattamento dei dati;
- f) divulgare costantemente l'informazione sulla disponibilità e modalità del servizio presso le farmacie.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

**ART. 3  
SUPPORTO E MONITORAGGIO**

1. Il CUP e l'URP si adopereranno per fornire necessario supporto ai fini della risoluzione di casi di errata prenotazione al fine di agevolare il paziente nella fruizione della prestazione dovuta;
2. La verifica e la valutazione periodica della corretta applicazione del presente accordo sono effettuate dai servizi aziendali coinvolti.
3. Eventuali criticità, che dovessero insorgere nella gestione di quanto concordato, saranno valutate congiuntamente con i firmatari del presente accordo.

**ART. 4  
MISURE DI SICUREZZA**

1. Per l'effettuazione dei servizi di cui all'articolo 1 del presente accordo, le farmacie devono utilizzare postazioni e/o account dedicati, garantendo tutte le misure che consentano, nell'erogazione del servizio, il rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
2. Il farmacista, titolare della farmacia o il direttore responsabile, nomina gli incaricati del trattamento nell'ambito del Sistema CUP, individuandoli tra gli operatori allo scopo formati, in conformità a quanto previsto all'articolo 83, comma 2, lettera i), del decreto legislativo n. 196 del 2003, dandone comunicazione alla Azienda USL.

**ART. 5  
REMUNERAZIONE**

La remunerazione alle farmacie associate, per l'effettuazione di tale servizio, sarà pari ad € 2,00= (due) IVA esclusa per ogni singola prenotazione, a carico dell'utente; tale remunerazione verrà prontamente riveduta non appena verranno emanate nuove norme in merito dalla Regione Lazio e/o dalle Convenzioni nazionali;

Il Ticket riscosso dalle farmacie verrà detratto dalle spettanze per altri servizi o prestazioni erogate quali:  
consegna domiciliare dei farmaci (capitolo ex 061 consegna domiciliare dei farmaci e materiale protesico).

Con cadenza mensile il farmacista dovrà trasmettere un prospetto riepilogativo del ticket incassato che dopo i dovuti controlli, a cura della responsabile del CUP, saranno rimessi alla Direzione Economico Finanziaria per gli adempimenti contabili, fiscali e la successiva compensazione.

Nel caso in cui non risultassero somme sufficienti a credito del farmacista, tali da consentire la compensazione, il farmacista provvederà a versare le somme incassate a

titolo di ticket, sul conto di tesoreria intestato all' Azienda USL di Rieti, entro il 15 del mese successivo al mese di riferimento.

L' Azienda si impegna a studiare la possibilità di dotare, a proprio carico, le farmacie della tecnologia necessaria per l'applicazione del punto 4 del protocollo d'intesa.


**ART. 6  
DURATA**

Il presente accordo decorre dal 15 Aprile 2011 ed ha durata di un anno, tacitamente rinnovabile per un ulteriore anno, fatta salva la novellazione legislativa.

Tale sistema di prenotazione va ad integrarsi con il sistema di prenotazione aziendale in essere ed opererà secondo le regole normative ed organizzative dettate dall'Azienda USL di Rieti. Per quanto non previsto si richiama alla normativa vigente in tema di obbligazioni.


Rieti, li 23 FEB. 2011

PER L'AZIENDA USL RIETI  
II DIRETTORE GENERALE  
Dr. Rodolfo Gianani



---

PER FEDERFARMA RIETI  
II PRESIDENTE  
Dr. Pierluigi Cortellini



---